

Sistemassociati CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su Linkedin



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 5 DEL 10 FEBBRAIO 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

PASSAGGIO TRA REGIMI CONTABILI

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto un innalzamento della soglia massima di ricavi/compensi previsti per il regime forfettario a 85.000 euro. Pertanto, è necessaria una valutazione di convenienza rispetto al regime contabile da adottare per l'esercizio in corso, tenendo conto delle conseguenze ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. Si analizzano le principali peculiarità dei regimi contabili.

Pagina 6

NOVITA' CERTIFICAZIONE UNICA 2023

I sostituti d'imposta sono chiamati a trasmettere all'Agenzia entrate, entro il prossimo 16.03.2023, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, e diversi, riconosciuti ai percipienti nell'anno fiscale 2022. Entro la stessa data le Certificazioni uniche (CU) modello "sintetico" devono essere inviate ai contribuenti.

Pagina 10

VOUCHER CONNETTIVITÀ: PROROGA PER TUTTO IL 2023

Il D.M. 23.12.2021 del Ministero dello Sviluppo economico ha previsto il cd. Voucher connettività, come intervento a sostegno della domanda di connettività da parte delle micro, piccole e medie imprese a fronte dello "step change", inteso quale incremento della velocità di connessione ad Internet, realizzato con qualsiasi tecnologia. L'agevolazione consiste in particolare in un contributo sotto forma di sconto (cd. voucher) a partire da un minimo di 300 euro fino ad un massimo di 2.500 euro, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a Internet in banda ultra-larga.

Pagina 16

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

FONDO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELL'EDITORIA: MODALITÀ DI RICHIESTA DEI CONTRIBUTI

Con provvedimento del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 14 dicembre 2022, sono state definite le modalità di invio delle domande per la fruizione dei contributi riguardanti il sostegno alle edicole e l'assunzione di giornalisti, previsti dal D.P.C.M. 28 settembre 2022, con ripartizione delle risorse assegnate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2022. In particolare, vengono disciplinate le modalità di fruizione delle seguenti tre tipologie di agevolazioni:

Contributo per il sostegno alle edicole,

- Contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali,
- Contributo per la trasformazione dei contratti giornalistici a tempo determinato e dei co.co.co.
 Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i requisiti per poter beneficiare dei suddetti contributi e le modalità di invio delle domande.
 Pagina 21

Prassi della settimana

I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Pagina 28

SCADENZARIO

SCADENZARIO DAL 10.02.2023 AL 24.02.2023

Pagina 30

La settimana in Breve

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Contributo AGCOM 2023: versamento entro il 1° marzo

Pubblicate in GU del 2 e 3 febbraio 2023, le delibere del 24 novembre 2022 di **Agcom Autorità** per le garanzie nelle comunicazioni, che hanno definito il contributo dovuto dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media, dei servizi postali e dei servizi digitali per l'anno 2023. In particolare:

- per le imprese operanti nel settore dei servizi media la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera,
- per i soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche la contribuzione è fissata in misura pari all'1,4 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche,
- per le imprese operanti nel settore dei servizi postali la contribuzione è fissata in misura pari all'1,5
 per mille dei ricavi
- per le imprese operanti nel settore dei servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi;
- per le imprese operanti nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione video nel territorio italiano, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille;
- per le imprese operanti nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi.

Il termine ultimo per adempiere agli obblighi contributivi è il 1° marzo 2023 sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Credito d'imposta attività fisica adattata: istanze dal 15 febbraio

A partire **dal 15 febbraio 2023 e fino al 15 marzo 2023** è possibile **inviare** telematicamente l'istanza per il credito di imposta per l'attività fisica adattata per il quale era stato emanato il <u>Provvedimento n 382131 dell'11 ottobre 2022</u>.

L'agevolazione è destinata a coloro che nel 2022 hanno sostenuto spese documentate per fruire di attività fisica adattata per disabilità e patologie (secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 36/2021).

Per attività fisica adattata (AFA) si intendono i programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture

di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

Spese mediche rateizzate la detrazione non passa agli eredi

Con <u>Risposta a interpello n 192 del 6 febbraio</u> le Entrate forniscono chiarimenti sul **trasferimento agli eredi delle rate di detrazione fiscale residue non fruite dal de cuius** (Articolo 16-bis, comma 8, del TUIR) relative a **spese mediche**.

L'Agenzia richiama la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022 in cui si afferma che **nell'ipotesi di** decesso del contribuente che avesse optato per la ripartizione della spesa in quattro rate, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può solo detrarre in un'unica soluzione le rate residue. Ciò in quanto, in assenza di una esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi.

Tale possibilità è invece, **prevista** dall'articolo 16 bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR ai sensi del quale **per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** «.... in caso di decesso la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».

Canoni concessioni marittime demaniali 2023: aggiornati gli importi minimi

In GU n. 31 del 7 febbraio è stato pubblicato il decreto con l'aggiornamento dei canoni di concessioni marittime con decorrenza 1° gennaio 2023.

In particolare, le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono state aggiornate, per l'anno 2023, applicando l'adeguamento del +25.15% alle misure 2022, e costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La stessa percentuale **si applica alle concessioni in vigore** anche se rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2023. **La misura minima di canone è aggiornata a euro 3.377,50.**

Registrazione atti con firma digitale: non serve copia cartacea

Sulla rivista Fisco Oggi, **l'Agenzia delle entrate comunica che, per gli atti firmati digitalmente** e inviati:

- tramite posta elettronica certificata,
- o attraverso il servizio telematico "Consegna documenti e istanze"

la registrazione è automatica.

Il servizio è sempre aperto e permette, inoltre, di ottenere la ricevuta di protocollazione analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in Ufficio, ma senza doversi recare allo sportello. La novità in pratica riguarda il fatto che non è più necessaria la consegna all'ufficio di una copia cartacea o un supporto cd o dvd contenente la copia.

Concludiamo ricordando che il 16 febbraio 2023 scade il termine:

 per il versamento in un'unica soluzione o della prima rata dell'autoliquidazione del premio INAIL (con interesse per le rate successive pari al 1,71%), per l'invio della comunicazione motivata sulle presunte riduzioni delle retribuzioni (c.d. riduzione presunta).

Sono **interessati tutti i datori di lavoro** soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e gli artigiani senza dipendenti.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti <u>Loro Sedi</u>

OGGETTO: PASSAGGIO TRA REGIMI CONTABILI

La **Legge di Bilancio 2023** ha previsto un innalzamento della soglia massima di ricavi/compensi previsti per il regime forfettario **a 85.000 euro**. Pertanto, è necessaria una **valutazione di convenienza** rispetto al regime contabile da adottare per l'esercizio in corso, tenendo conto delle conseguenze ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

Di seguito si analizzano le principali peculiarità dei regimi contabili.

PASSAGGIO TRA REGIMI CONTABILI

L'incremento della soglia di ricavi per il forfettario portata **a 85.000 euro** allarga le porte del regime, imponendo alcune valutazioni rispetto al regime contabile – **forfettario o semplificato** - da adottare per l'esercizio in corso.

La suddetta **valutazione** avrà come punto di **partenza una comparazione** fra i costi effettivamente sostenuti dal contribuente e la percentuale forfettaria riconosciutagli dalla legge, dovendosi poi soppesare tutta una serie di fattori che riepiloghiamo di seguito.

ANALISI PRINCIPALI "PRO" E "CONTRO" NEL PASSAGGIO AL FORFETTARIO		
PRO (+)	CONTRO (-)	
 Tassazione sostitutiva 	 impossibilità di dedurre 	
particolarmente vantaggiosa	analiticamente i costi e detrarre	
(15% aliquota ordinaria, ridotta al	ľľVA;	
5% per le nuove attività) rispetto	 necessità di rettificare la 	
alle aliquote IRPEF ordinarie;	detrazione IVA già operata;	
• esonero da:	 impossibilità, in assenza di altri 	
✓ tenuta dei libri contabili,	redditi, di fruire della	
✓ tenuta dei registri IVA,	detrazioni/deduzioni d'imposta;	
✓ adempimenti IVA	 impossibilità di conseguire 	
esclusione dall'applicazione	perdite di esercizio.	
degli Isa;		
 possibilità, a determinate 		
condizioni, di versare i contributi		
previdenziali in misura ridotta del		
35%, valutando l'età del		
contribuente;		

PREMESSA

non applicazione della ritenuta, con conseguenti vantaggi finanziari. Il regime forfettario è quello "naturale" per i contribuenti in possesso di determinati requisiti¹. A tali soggetti è tuttavia consentito di optare per la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari. Il regime delle opzioni prevede che: • l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente (la validità dell'opzione/revoca è subordinata solo alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività)2; l'opzione (cioè la scelta di un regime contabile diverso da quello naturale) per un regime di determinazione dell'imposta **vincola alla sua applicazione almeno** POSSIBILI SCELTE per 3 anni, trascorsi i quali l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, TRA REGIMI fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata³. "MINORI": **REGIME DELLE** Il passaggio dal regime forfettario a quello semplificato e viceversa **OPZIONI E** rappresenta una transizione tra regimi "minori", entrambi regimi "naturali" **DURATA** propri dei contribuenti con queste caratteristiche. In altri termini, la transizione da un regime "minore" all'altro, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, risulta completamente libera per il contribuente, senza che sia necessario rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime prescelto. **PASSAGGIO TRA** SEMPRE "LIBERO" DA Es. da semplificato a **REGIMI "MINORI"** VINCOLO DI PERMANENZA forfettario (o viceversa) /NATURALI TRIENNALE Particolare attenzione va prestata nel caso in cui un contribuente nel 2022 abbia scelto la contabilità ordinaria, in quanto il vincolo triennale in questa ipotesi permane. In generale l'opzione per la contabilità ordinaria4: DAL REGIME rappresenta un passaggio verso un regime fiscale diverso da quello proprio-ORDINARIO AL naturale ed è quindi soggetto al vincolo triennale; FORFETTARIO E **VICEVERSA** opera dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata; si esercita per comportamento concludente, dandone comunque comunicazione con il quadro VO della dichiarazione IVA. Tuttavia, in occasione delle recenti modifiche normative operate con la

¹ art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014.

² art. 1 del D.P.R. 422/1997.

³ art. 3 del D.P.R. 422/1997.

⁴ Fatta salva l'operatività dell'art. 1, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. 442/1997.

Legge di Bilancio 2023 tale disciplina trova una rilevante eccezione.

Infatti, si ritiene che, in deroga al vincolo triennale, sia possibile la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.

Di conseguenza, un contribuente che ha optato nel 2022 per il regime di contabilità ordinaria potrebbe non ottemperare al vincolo di permanenza triennale in caso di modifiche intervenute in conseguenza di nuove disposizioni normative, esattamente come è accaduto in ragione del "rinnovato" regime forfettario previsto dalla legge di bilancio 2023.

Le casistiche che si possono verificare nel 2023 sono quindi le seguenti:

- esercizio dell'opzione per il regime ordinario nel 2020: in questo caso non si pongono particolari problemi posto che il triennio obbligatorio è trascorso. Dal periodo d'imposta 2023 il contribuente può transitare al nuovo regime forfettario revocando l'opzione nel Modello Iva 2024.
- esercizio dell'opzione per il regime ordinario negli anni 2021/2022: in tal caso il contribuente sarebbe ordinariamente tenuto al rispetto del vincolo triennale ma, considerate le rilevanti modifiche normative introdotte con la legge di bilancio 2023, si ritiene che possa comunque revocare l'opzione (indicandola nel Modello Iva 2024) per la contabilità ordinaria prima del decorso del triennio.

TABELLA DI SINTESI				
2019	2020 2021 2022		2023	
Semplificato	Ordinario per opzione		Ordinario/semplificato	
Semplificato	Forfettario	Ordinario per opzione		Ordinario/semplificato
Semplificato	Forfettario	Forfettario	Ordinario per opzione	Ordinario/semplificato

Se, tuttavia, **nel 2023 si opta per il regime ordinario**, il vincolo di permanenza sarà triennale (2023 – 2024 – 2025).

Il trattamento dei componenti reddituali in caso di passaggio dal regime forfettario al regime ordinario, e viceversa, prevede specifiche disposizioni volte

ad evitare salti o duplicazioni di imposizione. In particolare:

- i ricavi e i compensi che hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi;
- i ricavi e i compensi che, pur di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfettario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfettario.

In ipotesi di passaggio dal regime ordinario al regime forfettario di

IL TRATTAMENTO DEI COMPONENTI REDDITUALI

determinazione del reddito, **le rimanenze finali** relative all'ultimo periodo di determinazione del reddito con i criteri ordinari (ad esempio il 2022) non rilevano nei periodi d'imposta di applicazione del regime forfettario (2023) dato che sono **incorporate nella percentuale forfettaria** di determinazione del costo, quindi devono concorrere a formare il reddito nell'esercizio precedente a quello di accesso al regime forfettario.

Alcune peculiarità devono essere evidenziate poi in riferimento agli acquisti di beni strumentali. Nello specifico:

- per i beni acquistati prima dell'ingresso nel regime forfettario che vengono ceduti dopo la fuoriuscita dallo stesso: ai fini della determinazione della plus/minus valenza si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime;
- per i beni acquistati nel corso del regime forfettario e ceduti dopo la fuoriuscita dallo stesso: ai fini della determinazione della plus/minus valenza si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

Nell'ambito dei passaggi tra regimi è necessario prestare attenzione al tema della **rettifica della detrazione IVA**.

Di seguito si riporta una sintesi delle ipotesi che possono verificarsi:

TABELLA DI SINTESI			
Regime IVA 2022	Regime IVA 2022 Regime IVA 2023		Quando comunicare
Ordinario	Forfettario	Obbligatoria	Modello IVA 2023
Forfettario	Ordinario	Facoltativa	Modello IVA 2024

LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA

La rettifica della detrazione Iva è richiesta limitatamente ai **beni ceduti o non ancora utilizzati** e per i beni ammortizzabili se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione.

I fabbricati o porzioni di fabbricati acquistati/ultimati dal 2012 sono comunque considerati beni ammortizzabili, ed il periodo di rettifica è stabilito in 10 anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.

Con riferimento alle **autovetture** si noti che la rettifica riguarda **solo la quota dell'Iva detratta applicando il regime ordinario**, e quindi per la quantificazione dell'imposta da "recuperare" va generalmente assunto il **40% dell'Iva a credito. L'eventuale imposta a credito** risultante dall'ultima dichiarazione IVA precedente all'ingresso nel regime forfettario può essere⁵:

- chiesta a rimborso
- utilizzata in compensazione nel modello F24 secondo le modalità ordinarie.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento, Distinti saluti

⁵ art. 1, comma 63 della Legge 190/2014.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi

OGGETTO: NOVITÀ CERTIFICAZIONE UNICA 2023

I sostituti d'imposta sono chiamati a trasmettere all'Agenzia entrate, entro il prossimo 16.03.2023, le certificazioni relative ai redditi:

- di lavoro dipendente,
- di lavoro autonomo, e
- diversi,

riconosciuti ai percipienti nell'**anno fiscale 2022**. Entro la stessa data le Certificazioni uniche (**CU**) **modello "sintetico"** devono essere inviate ai **contribuenti**.

Di seguito le principali novità.

	NOVITÀ CERTIFICAZIONE UNICA 2023
	Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14392/2023 del 17.01.2023 ha
	approvato modello di Certificazione unica "CU 2023" relativa ai redditi:
	 di lavoro dipendente equiparati ed assimilati,
PREMESSA	di lavoro autonomo e relativi a provvigioni e
	diversi,
	così come dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi
	derivanti dai contratti di locazioni brevi, di competenza dell'anno 2022.
	Sono tenuti all'invio del flusso telematico entro il 16.03.2023 i soggetti che, nel
	corso del 2022, hanno corrisposto:
	 somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte⁶;
	• contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail ⁷ ;
	somme e valori per le quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte
SOGGETTI OBBLIGATI	ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps.
ALL'INVIO	Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica anche:
	 tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta, iscritte alle gestioni confluite nell'Inps
	– Gestione Dipendenti Pubblici;
	soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa
	ENPDEP.
	La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2022

⁶ ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. numero 600/1973, dell'articolo 33, comma 4, del D.P.R. numero 42/1988, dell'articolo 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997 numero 449 e dell'articolo 11 della Legge 30 dicembre 1991 numero 413.

⁷ devono presentare la CU tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. numero 1124/1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della Legge numero 63/1993.

ai dipendenti iscritti alle	sequenti aesti	ioni amministrat	e dall'Inps:
ai aiporiaeriii iseiiiii aiie	309001111 90311	orn arrivining ar	c dan nips.

Gestione Cassa Pensioni Statali	
Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali	
Gestione Cassa Pensioni Insegnanti	
Gestione Cassa Pensioni Sanitari	
Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari	
Gestione INADEL	
Gestione ENPAS	
Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita)	
Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	
Gestione ENAM	

Il **flusso telematico** da trasmettere all'Agenzia si compone di:

COMPONENTE	CONTENUTO
	Tipo comunicazione, dati del sostituto, dati relativi
Frontespizio	al firmatario della comunicazione, firma, impegno
	alla presentazione telematica
Ouadro CT	Richiesta di ricezione in via telematica dei modelli
Quadro CT	730-4 resi disponibili dall'Agenzia Entrate
	Dati fiscali e previdenziali relativi a redditi da lavoro
Certificazione Unica 2023	dipendente e assimilati, assistenza fiscale, redditi
modello "ordinario"	da lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi,
	redditi relativi alle locazioni brevi

Rispetto al modello "ordinario", nella **CU "sintetica" mancano**:

- il quadro CT;
 - la sezione relativa all'assistenza fiscale;
 - i dati riguardanti fallimenti ed operazioni straordinarie.

SEZIONI DELLA CERTIFICAZIONE UNICA "ORDINARIA"	CONTENUTO
Dati anagrafici	Dati relativi al datore di lavoro / ente pensionistico o altro sostituto d'imposta, dati relativi al dipendente / pensionato o altro percettore delle somme
Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale	Dati fiscali (redditi, ritenute, detrazioni e crediti), dati previdenziali e assistenziali (INPS lavoratori subordinati, INPS lavoratori subordinati Gestione Pubblica, INPS Gestione Separata parasubordinati), dati assicurativi INAIL, trattamento di fine rapporto, indennità

STRUTTURA

		equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma	
		di capitale soggette a tassazione separata	
		Dati fiscali, previdenziali, somme liquidate a	
	Certificazione lavoro autonomo,	seguito di pignoramento presso terzi, somme	
	provvigioni e redditi diversi	corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre	
		indennità e interessi	
		La sezione riguarda il particolare regime fiscale	
	Certificazione redditi – locazioni	riservato ai contratti di locazione di unità	
	brevi	immobiliari ad uso abitativo di durata non	
		superiore a trenta giorni.	
	Come anticipato, il termine entr	o il quale trasmettere le CU all'Agenzia entrate	
	è fissato al 16.03.2023 .		
	Daniela autilia autilia		
		ontenenti esclusivamente redditi esenti o non	
	dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, la		
	scadenza slitta al 31.10.2023.		
	Ai fini del rispetto delle scadenze, il flusso telematico contenente le		
SCADENZA	Certificazioni uniche si considera presentato nel giorno in cui si è conclusa la		
	ricezione dei dati da parte dell'Agenzia entrate: la prova della presentazione		
	del flusso è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei		
	dati, rilasciata per via telematica ⁸ .		
	Si considerano comunque tempestive le " comunicazioni trasmesse entro i		
	termini previsti, ma scartate dal	servizio telematico, purché ritrasmesse entro i	
	cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il		
	motivo dello scarto".		
	La trasmissione delle CU all'Age	enzia entrate avviene esclusivamente per via	
	telematica, in alternativa:		
	da parte del soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;		
	 per il tramite di un interr 	nediario abilitato ⁹ . In questo caso l'intermediario	
COME	abilitato che per conto di un soggetto obbligato trasmette la Certificazione		
TRASMETTERE LA	unica è tenuto a:		
CU ALL'AGENZIA	✓ rilasciare al sostituto	o d'imposta, contestualmente alla ricezione della	
DELLE ENTRATE	comunicazione o all	'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione,	
	l'impegno a trasmet	tere per via telematica all'Agenzia entrate i dati in	
	essa contenuti, prec	isando se la comunicazione gli è stata consegnata	
	già compilata o verro	à da esso predisposta ¹⁰ ;	
	✓ rilasciare al sostituto	d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la	

⁸ Da notare che il servizio telematico restituisce, subito dopo l'invio, **un primo messaggio** che conferma solo l'**avvenuta ricezione del file**; la **prova** della **presentazione** delle CU è rappresentata invece da una **seconda comunicazione** attestante l'**esito dell'elaborazione** effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione

⁹ ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. del 22 luglio 1998 numero 322 e successive modificazioni.

¹⁰ detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera.

presentazione della comunicazione per via telematica: l'originale della comunicazione stessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall'AE, sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento11; ✓ conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, entro i termini di decadenza per l'accertamento fiscale¹², ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo. Al contribuente spetta comunque il compito di verificare il puntuale rispetto degli adempimenti da parte dell'intermediario I sostituti d'imposta sono tenuti a rilasciare, entro il 16.03.2023, la Certificazione unica modello sintetico ai contribuenti: lavoratori dipendenti: pensionati; percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Nel caso dei lavoratori dipendenti che interrompono il rapporto nel corso del periodo d'imposta, il termine per rendere disponibile la CU è fissato in 12 giorni, decorrenti dalla richiesta dell'interessato. In alternativa alla consegna del modello cartaceo è possibile optare per **CONSEGNA AI** l'**invio** della Certificazione unica in formato elettronico; purché sia garantita al **PERCIPIENTI** contribuente la possibilità di entrare in possesso del modello e di poterlo materializzare per i successivi adempimenti¹³. Ad ogni modo è esclusa la possibilità dell'invio elettronico agli eredi del soggetto deceduto, nonché nelle ipotesi in cui il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. **ADEMPIMENTO SCADENZA** Invio CU all'Agenzia Entrate 16.03.2023 Invio CU sostitutiva o di 21.03.2023

NOVITÀ Detrazioni per figli a carico Nella compilazione dei do

annullamento nei termini

Consegna CU sintetica ai contribuenti

Invio "CU autonomi"

Nella compilazione dei dati riguardanti le **detrazioni per familiari a carico** (punto 362) si dovrà tener conto delle modifiche riguardanti l'introduzione

16.03.2023 o entro 12 giorni dalla richiesta

(per le cessazioni in corso d'anno)

31.10.2023

¹¹ detta comunicazione rappresenta per il dichiarante prova di presentazione delle CU e dovrà essere conservata dallo stesso, unitamente all'originale della comunicazione ed alla restante documentazione, per il periodo previsto dall'articolo 43 del D.P.R. numero 600/1973 in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli.

¹² periodo previsto dall'articolo 43 del D.P.R. numero 600/1973.

¹³ Il sostituto d'imposta ha l'onere di verificare che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere elettronicamente la certificazione, provvedendo, al contrario, alla consegna in forma cartacea.

dell'**Assegno unico ed universale**. In particolare, dal 01.03.2022 è venuta meno l'efficacia delle detrazioni per figli a carico minori di ventuno anni, incluse le maggiorazioni per figli minori di tre anni, figli con disabilità, nonché quelle per ciascun figlio a partire dal primo, in favore dei contribuenti con più di tre figli a carico.

Nel successivo punto 363 "Detrazioni per famiglie numerose" va indicato l'ammontare "delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del TUIR che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all'art. 12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative". Tale detrazione dev'essere riconosciuta "per i soli mesi di gennaio e febbraio".

Al contrario al punto 364 "Credito riconosciuto per famiglie numerose" va indicato l'ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d'imposta relativo all'anno 2022 (per i soli mesi di gennaio e febbraio) pari alla quota di detrazione¹⁴ che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita delle detrazioni sopra citate.



Tale ammontare dev'essere indicato **al netto di quanto eventualmente recuperato** in sede di effettuazione delle **operazioni** di **conguaglio**.

Bonus carburante

Le somme relative al bonus carburante devono essere indicate nel **punto 475**: trattasi della misura¹⁵ con cui si è previsto per il periodo d'imposta 2022 la **non concorrenza ai fini fiscali** delle somme relative ai **buoni carburante** o analoghi titoli, ceduti a titolo gratuito da **aziende private** ai **lavoratori dipendenti** per l'acquisto di carburanti.

Dette somme non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro; superata la soglia, invece, l'intero importo è assoggettato a tassazione ordinaria.

Il sostituto d'imposta qualora "effettui erogazioni in natura o di buoni carburante, erogati anche in sostituzione del premio di risultato, verifica l'eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma, tenendo conto dell'esistenza di ulteriori erogazioni nell'ambito di altri rapporti di lavoro" (istruzioni AE).

Nelle *ipotesi* in cui i premi di risultato sono stati sostituiti dai buoni carburante, i relativi importi dovranno essere indicati nei **punti 582 e 602**.

Trattamento integrativo

La "Legge di Bilancio 2022" la ha riconosciuto il cd "bonus Irpef" o trattamento integrativo, pari a 1.200 euro annui a decorrere dal 2022, in

_

¹⁴ di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del TUIR.

¹⁵ introdotta dal D.L. 21/2022

¹⁶ Legge 234/2021.

presenza di un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

La **somma** è **riconosciuta in via automatica** dal sostituto d'imposta nel caso in cui l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente¹⁷ e taluni redditi assimilati¹⁸ sia di importo superiore a quello della detrazione di cui all'art. 13, comma 1, del Tuir. Il trattamento integrativo è:

- rapportato al periodo di lavoro e
- spetta per le prestazioni rese dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

Viene altresì garantito il bonus nelle ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 ma non eccedente i 28.000 euro: in questi casi, il trattamento integrativo viene riconosciuto qualora la somma di determinate detrazioni previste dalla normativa sia di ammontare superiore all'imposta lorda, calcolata sul reddito complessivo.

Nelle ipotesi in parola, il **trattamento integrativo** sarà pari alla differenza tra:

- la somma delle detrazioni, e
- l'imposta lorda,

in misura non superiore a 1.200 euro.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento, Distinti saluti

¹⁷ art. 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a). ¹⁸ art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l) dello stesso TUIR.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti <u>Loro Sedi</u>

OGGETTO: VOUCHER CONNETTIVITÀ PROROGATO PER TUTTO IL 2023

Il <u>D.M. 23.12.2021</u> del Ministero dello Sviluppo economico ha previsto il cd. Voucher connettività ¹⁹, come intervento a **sostegno della domanda di connettività da parte delle micro**, **piccole e medie imprese** a fronte dello "step change", inteso quale incremento della velocità di connessione ad Internet, realizzato con qualsiasi tecnologia. L'agevolazione consiste in particolare in un **contributo sotto forma di sconto (cd. voucher) a partire da un minimo di 300 euro fino ad un massimo di 2.500 euro**, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a Internet in banda ultralarga.

VOUCHER CONNETTIVITÀ 2023

Nell'ambito della strategia italiana per la banda ultra-larga è stata prevista l'agevolazione cd. Voucher connettività, che consiste in un contributo sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a Internet, con un budget complessivo 589.509.583 euro, suddiviso tra le singole Regioni²⁰.

La Commissione europea, con <u>decisione C(2022) 8798 final</u>, ha accolto le richieste del Governo italiano di un prolungamento dell'agevolazione per tutto il 2023, in considerazione delle risorse ancora disponibili e del fatto che è stata ampliata la platea dei beneficiari ricomprendendovi i professionisti.

SOGGETTI BENEFICIARI

Gli operatori di TLC potranno quindi attivare i voucher fino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento delle risorse stanziate.

I soggetti interessati a richiedere l'agevolazione sono²¹:

- micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro delle imprese²²;
- persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile o una delle professioni non organizzate previste dalla <u>L. 4/2013</u>.

Si considera "attività economica" svolta dalle imprese beneficiarie qualsiasi attività che consista nell'offrire (direttamente o indirettamente)

¹⁹ piano Voucher – Fase 2

²⁰ Successivamente, il <u>D.M. 24,11,2022</u> del Mise ha variato l'allocazione finanziaria tra le tipologie di Voucher individuate dal D.M. 23,12,2021.

²¹ Il <u>D.M. 27.4.2022</u> ha ampliato la platea dei beneficiari dell'agevolazione, includendovi le persone fisiche titolari di partita lva, esercenti professioni intellettuali o professioni non organizzate ai sensi della L. 4/2013.

²² Per quanto relativo all'individuazione più specifica delle imprese che possono richiedere l'agevolazione, va premesso che la normativa europea utilizza la macrocategoria delle «piccole e medie imprese (PMI)» in cui si ricomprendono microimprese, piccole imprese o medie imprese come definite nella <u>Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003</u>

	ana de III e		
	prodotti o servizi su un determinato mercato. A ciascun beneficiario, identificato con Partita Iva o codice fiscale,		
	potrà essere erogato un solo Voucher.		
		sponibili sono di varie tipologie:	
	VOUCHER	contributo di 300 euro per un contratto della durata di 18 mesi che	
	A 1	garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima	
		in download compresa tra 30 Mbit/s e 300 Mbit/s	
		contributo di 300 euro per un contratto della durata di 18 mesi che	
	VOUCHER	garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s. Per connessioni	
	A2	che offrono velocità pari ad 1 Gbit il Voucher potrà essere	
		aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro per i costi di	
		allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari	
		contributo di 500 euro per un contratto della durata di 18 mesi che	
		garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima	
		in download compresa tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s. Per connessioni	
	VOUCHER	che offrono velocità pari ad 1 Gbit il Voucher potrà essere	
	В	aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro per i costi di	
		allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari. Per questo tipo di	
		Voucher è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad	
		almeno 30 Mbit/s	
VOUCHER		contributo di 2.000 euro per un contratto della durata di 24 mesi	
		che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità	
	VOUCHER	massima in download superiore ad 1 Gbit/s. Il Voucher potrà essere	
	C	aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro per i costi di	
		allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari. Per questo tipo di	
		Voucher è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad	
		almeno 100 Mbit/s	
	Ne	ll'ambito delle tipologie di Voucher, l'Operatore di TLC si	
	im	pegnerà a inserire nel contratto con il beneficiario il valore	
	rele	ativo alla Banda Minima Garantita, intesa come la velocità in	
	download	che l'utente finale può ottenere durante l'intero periodo di	
	picco. Nel caso in cui il beneficiario riscontrasse valori di banda non co		
		da Minima Garantita inserita nel contratto relativo al voucher	
	attivato, potrà effettuare una verifica tramite l'applicativo		
		et, disponibile al sito https://misurainternet.it e, nel caso non	
	-	tati i livelli di servizio previsti, trasmettere gli esiti di tale	
		a Infratel Italia (il soggetto gestore), che cesserà il voucher e	
	sospenderà	i pagamenti all'Operatore.	

Il Ministero dello Sviluppo economico ha affidato ad Infratel Italia le attività relative alla realizzazione e gestione del Portale per la registrazione degli Operatori di TLC, le richieste di Voucher da parte degli Operatori, le verifiche sulle dichiarazioni degli Operatori e dei beneficiari e le procedure relative al riconoscimento a questi ultimi dei rimborsi.

In particolare, gli Operatori avranno a disposizione il Portale, che sarà utilizzato per gestire:

- le risorse economiche da rendere disponibili ai beneficiari, aggiornate in base alle movimentazioni effettuate. Tali risorse saranno specificate per singola Regione e per tipologia di Voucher;
- gli accessi degli Operatori interessati (sistema di identity management);
- i processi di valutazione ed erogazione dei Voucher;
- i controlli a campione da parte del MISE tramite Infratel Italia;
- i flussi informativi verso enti di controllo esterni;
- la reportistica per il monitoraggio della misura da parte degli stakeholders;
- la produzione di dati per la pubblicazione sui siti www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it.

ATTUAZIONE DELLA
MISURA
ACCREDITAMENTO
DEGLI OPERATORI DI
TLC

Per poter aderire al Piano Voucher per le imprese, **gli Operatori di TLC interessati devono sottoscrivere una convenzione con Infratel Italia**, nella quale dichiarano che i requisiti soggettivi e le caratteristiche del servizio offerto sono conformi a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Gli Operatori devono poi iscriversi in un apposito elenco sul Portale²³.

Tale iscrizione è subordinata al buon esito delle verifiche effettuate da Infratel Italia su quanto dichiarato dagli Operatori stessi e alla documentazione da essi fornita.

Ai fini dell'iscrizione all'elenco, gli Operatori devono in particolare dichiarare di:

- essere in possesso dei titoli necessari per la fornitura dei servizi di comunicazione,
- di essere iscritti nel registro ROC tenuto dall'AGCOM,
- di non versare in nessuna delle situazioni di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016,
- e che le offerte commerciali proposte ai beneficiari del contributo sono conformi ai livelli di servizio richiesti.

Gli Operatori sono inoltre tenuti a rispettare tutti gli obblighi previsti nella convenzione sopra citata e a seguire tutte le prescrizioni del Disciplinare Tecnico, pena l'esclusione.

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere presentate in forma scritta all'indirizzo info@infratelitalia.it. Le risposte verranno fornite in forma anonima tramite pubblicazione di risposte alle domande frequenti (FAQ).

²³ Manuali e modulistica sono disponibili nella sezione "Documentazione - Voucher Connettività" del sito Infratel, dove è anche possibile consultare l'elenco degli Operatori accreditati.

I soggetti interessati a richiedere i Voucher dovranno rivolgersi direttamente agli Operatori di TLC accreditati. Ciò sarà possibile fino al 31 dicembre 2023 o, comunque, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Le richieste sono gestite dall'Operatore in base ai **seguenti passaggi**:

- l'interessato richiede il contributo attraverso uno qualsiasi dei canali messi a disposizione dall'Operatore;
- l'Operatore, acquisiti la necessaria dichiarazione sostitutiva e i documenti specificati nella Convenzione accedendo al Portale, dopo aver verificato la disponibilità delle risorse economiche sulla base delle informazioni aggiornate da Infratel Italia, inserisce la richiesta di prenotazione del Voucher relativa alla Partita Iva/Codice Fiscale del beneficiario. In questa fase dovrà inserire l'indirizzo della sede da collegare (sede legale/principale o una delle sedi secondarie);
- il Portale effettua i necessari controlli (ad esempio, disponibilità delle risorse economiche, assenza di ulteriori prenotazioni relative alla stessa Partita Iva/Codice Fiscale, verifica" lista Deggendorf") e, a seguito di esito positivo dei controlli rispetto alla tipologia di Voucher richiesto, consente il passaggio del Voucher relativo a quello specifico beneficiario allo stato di "Prenotato";
- accedendo al Portale, gli Operatori effettuano le diverse attività relative ai
 Voucher, come prenotazioni, disdette di prenotazioni, attivazioni, cessazioni, portabilità, tramite le funzionalità in esso a disposizione;
- entro 90 giorni l'Operatore potrà modificare lo stato del Voucher da "Prenotato" ad "Attivato". Nel caso di richiesta di contributo aggiuntivo per costi di rilegamento, l'Operatore avrà invece a disposizione 120 giorni per modificare lo stato da "Prenotato" ad "Attivato". Tale passaggio di stato potrà essere effettuato solo a seguito dell'avvenuta attivazione del servizio presso il beneficiario. Decorsi i 90/120 giorni previsti senza che il Voucher sia attivato, la prenotazione verrà automaticamente disdetta. Sarà comunque possibile effettuare una nuova prenotazione, previo controllo di disponibilità delle risorse economiche per la tipologia di Voucher.

In seguito all'attivazione dei Voucher, **Infratel Italia erogherà** mensilmente il valore corrispondente direttamente sul conto dedicato di ciascun Operatore.

Se, dopo l'attivazione, il beneficiario decidesse di cessare il contratto prima della scadenza, il Voucher correlato dovrà essere cessato dall'Operatore e il contributo gli verrà rimborsato fino alla data di cessazione.

In ogni caso, l'Operatore ha l'obbligo di informare il cliente della possibilità di rinnovare il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza,

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VOUCHER DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI a condizioni che non dovranno peggiori rispetto a quelle del contratto stipulato con il Voucher. Nel caso in cui il cliente non risponda all'informativa ricevuta dall'Operatore sulla prosecuzione del contratto allo scadere del periodo coperto dal Voucher, l'Operatore stesso potrà proseguire nell'erogazione del servizio considerando automaticamente rinnovato il contratto alle stesse condizioni economiche dell'offerta corrispondente priva dell'applicazione del Voucher.



Coloro i quali intendano cambiare operatore fra servizi aventi prestazioni analoghe o effettuare meri passaggi di intestazione nella stessa unità immobiliare, non possono avvalersi dei

Voucher.

Il beneficiario non è in alcun modo obbligato a rimanere vincolato al contratto per il quale si è beneficiato del Voucher. Se decide di cambiare operatore, resterà fermo il suo diritto ad utilizzare l'ammontare residuo del Voucher per la sottoscrizione di un nuovo contratto. In questo caso, i livelli di connettività dovranno continuare ad essere almeno quelli in base ai quali aveva ottenuto l'agevolazione.

Spetta a Infratel Italia **verificare a campione i Voucher attivati**, per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo e il rispetto degli impegni contrattuali da parte degli Operatori accreditati, e notificare gli esiti di tali verifiche alle autorità competenti.

Nel caso in cui sia accertata l'insussistenza dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari, questi decadranno dal beneficio, con conseguente obbligo di restituire eventuali apparati ricevuti e gli importi del Voucher già goduti, e verranno comminate loro le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Nello specifico, sono effettuati controlli a campione sulle attivazioni di ogni mese. Il sistema, in modo del tutto casuale, estrarrà un numero adeguato di contratti da sottoporre a controllo.

Entro 15 giorni dalla richiesta tramite il Portale, gli Operatori dovranno fornire la documentazione raccolta in fase di stipula e durante le successive fasi, per ogni singolo contratto oggetto della richiesta.

Infratel Italia effettua comunque controlli anche dopo l'attivazione, nel periodo coperto dal Voucher, per verificare eventuali disservizi o scostamenti tra la qualità dei servizi sottoscritta rispetto a quella effettivamente fruita, sulla base delle segnalazioni che riceverà dai beneficiari.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento, Distinti saluti

SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

FONDO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELL'EDITORIA MODALITÀ DI RICHIESTA DEI CONTRIBUTI

Introduzione

Con provvedimento del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 14 dicembre 2022, sono state definite le modalità di invio delle domande per la fruizione dei contributi riguardanti il sostegno alle edicole e l'assunzione di giornalisti, previsti dal D.P.C.M. 28 settembre 2022, con ripartizione delle risorse assegnate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2022. In particolare, vengono disciplinate le modalità di fruizione delle seguenti tre tipologie di agevolazioni:

- Contributo per il sostegno alle edicole,
- Contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali,
- Contributo per la trasformazione dei contratti giornalistici a tempo determinato e dei co.co.co.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i requisiti per poter beneficiare dei suddetti contributi e le modalità di invio delle domande.

INDICE DELLE DOMANDE

- 1. Quali sono le misure previste dal Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2022?
- 2. Quali sono i requisiti e le modalità di fruizione del contributo per il sostegno alle edicole?
- 3. Quali sono i requisiti e le modalità di fruizione del contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali?
- 4. Quali sono i requisiti e le modalità di fruizione del contributo per la trasformazione dei contratti giornalistici a tempo determinato e dei co.co.co.?
- 5. Quali sono le **disposizioni comuni** ai contributi in esame?

DOMANDE E RISPOSTE

- D.1. QUALI SONO LE MISURE PREVISTE DAL FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA PER L'ANNO 2022?
- **R.1**. La **Legge di Bilancio 2022**²⁴ ha previsto **numerosi interventi a sostegno dell'editoria**, attraverso l'istituzione del **"Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria"** con dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e di 140 milioni di euro per l'anno 2023.

In particolare, è stato istituito il **Fondo Straordinario per l'Editoria** con risorse pari **a 90 milioni di euro** per l'anno 2022.

Le risorse di tale Fondo, per l'anno 2022²⁵ sono state così ripartite:

- 15 milioni al bonus edicole:
- 28 milioni al contributo straordinario sul numero di copie vendute nel 2021;
- 12 milioni all'assunzione di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali e per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti giornalistici co.co.co;
- 35 milioni come contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati dalle tv nazionali e
 locali, dalle emittenti radiofoniche e dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici, comprese le
 agenzie di stampa.

Successivamente, con il <u>provvedimento del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 14 dicembre 2022</u> sono state disciplinate le misure per il **sostegno alle edicole**²⁶, per le **assunzioni di professionisti e giornalisti a tempo indeterminato**²⁷, le cui disposizioni sono **immediatamente operative** in quanto non subordinate all'autorizzazione della Commissione europea.

Per le altre agevolazioni²⁸ (contributi per le copie cartacee di quotidiani e periodici vendute e gli investimenti in tecnologie innovative) è stato predisposto un ulteriore schema di provvedimento, soggetto ad autorizzazione da parte della Commissione europea.

- D.2. QUALI SONO I REQUISITI E LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE EDICOLE?
- **R.2.** Al fine di favorire la **trasformazione digitale**, l'ammodernamento **tecnologico**, la **fornitura** di **pubblicazioni** agli esercizi commerciali limitrofi, **l'attivazione di punti vendita** addizionali, nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici, per l'anno 2022 è riconosciuto **un contributo una tantum fino a 2.000 euro**, alle persone fisiche che svolgono **l'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste**.

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO

Massimo **2.000 euro** per ciascun punto vendita esclusivo

²⁴ L'articolo 1, comma 375, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

²⁵ con D.P.C.M. del 28 settembre 2022.

²⁶ articolo 2 del D.P.C.M. del 28 settembre 2022.

²⁷ articolo 4, commi 1 e 2, D.P.C.M. del 28 settembre 2022.

²⁸ di cui al D.P.C.M. 28 settembre 2022.

Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio:

- l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario. Tale attività può essere esercitata:
 - √ da persona fisica in forma di impresa individuale,
 - √ da persona fisica quale socio titolare dell'attività nell'ambito di società di persone;
- non essere titolari di redditi da lavoro dipendente.

Il **contributo** fino ad un **massimo di 2.000 euro** è riconosciuto solo nel caso in cui il beneficiario abbia effettuato, nel **periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2022, almeno una** delle seguenti **attività:**

- interventi di trasformazione digitale;
- interventi di ammodernamento tecnologico;
- fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
- attivazione di punto/i vendita addizionale/i;
- realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

COME ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Per accedere al suddetto contributo è necessario presentare apposita **domanda per via telematica** nel periodo compreso **tra il 15.02.2023 e il 15.03.2023.**

La procedura per la presentazione della domanda è disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. La domanda è gestita dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria²⁹ della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



Dal 15.02.2023 al 15.03.2023

www.impresainungiorno.gov.it

La domanda deve **includere** un'apposita **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà³⁰ redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica **attestante**:

- il **possesso dei requisiti** predetti,
- l'attività o le attività realizzate, nel periodo 1.01.2022 31.12.2022, tra quelle indicate precedentemente,
- le eventuali spese sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate,
- le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso,
- gli **estremi del conto corrente** intestato al beneficiario, sul quale l'importo riconosciuto sarà accreditato.



La documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute dovrà essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

 ²⁹ da qui in avanti per "Dipartimento" si intende il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
 ³⁰ ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Acquisite le domande, il Dipartimento provvede a formare **l'elenco dei soggetti** ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo spettante, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun punto vendita esclusivo.

L'elenco dei beneficiari è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

- D.3. QUALI SONO I REQUISITI E LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI GIORNALISTI E PROFESSIONISTI CON COMPETENZE DIGITALI?
- **R.3.** Ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editoriali di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali che assumono giovani giornalisti e professionisti con età non superiore ai 35 anni, in possesso di qualifica professionale, opportunamente attestata, acquisita nel campo:
 - della digitalizzazione editoriale;
 - dell'informazione e documenti informatici;
 - della comunicazione e sicurezza informatica;
 - del servizio on line e trasformazione digitale,

è riconosciuto un **contributo**³¹ **forfettario** nella misura **di 8.000 euro per ogni assunzione** con contratto di lavoro **a tempo indeterminato**, perfezionatosi nel corso dell'anno 2022³².

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO

8.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato

Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio relativo al contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali:

- l'indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
 - ✓ per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 edizione di quotidiani;
 - ✓ per le imprese editoriali di periodici: 58.14 edizione di riviste e periodici;
 - ✓ per le agenzie di stampa: 63.91 attività delle agenzie di stampa;
 - ✓ per le emittenti radiofoniche locali: 60.10 trasmissioni radiofoniche;
 - √ per le emittenti televisive locali: 60.20 attività di programmazione e trasmissioni televisive;
- l'iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione³³ (ROC), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

³¹ Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 che costituisce tetto di spesa.

³² escluse le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.69.

³³ Il ROC ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anticoncentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

COME ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Per accedere al contributo in oggetto è necessario presentare apposita **domanda per via telematica** nel periodo compreso **tra il 28.03.2023 e il 28.04.2023**.

La procedura per la presentazione della domanda è disponibile nell'area riservata del portale <u>www.impresainungiorno.gov.it</u>. La domanda è gestita dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria³⁴ della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

Dal 28.03.2023 al 28.04.2023
www.impresainungiorno.gov.it

La domanda deve **includere** apposita **dichiarazione** sostitutiva di atto di notorietà³⁵ redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica **attestante**:

- il **possesso dei requisiti** del Provvedimento in oggetto,
- gli estremi dei contratti di assunzione perfezionati nel periodo 01.01.2022-31.12.2022, con l'indicazione del nominativo del soggetto assunto, della data di assunzione e della qualifica professionale,
- le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso,
- gli estremi del conto corrente intestato all'impresa istante, sul quale l'importo riconosciuto sarà accreditato.

I dati dichiarati relativi alle assunzioni sono verificati dal Dipartimento tramite flussi informativi con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione generale. La documentazione attestante le qualifiche professionali dei giornalisti e professionisti assunti dovrà essere resa disponibile dall'impresa su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Acquisite le domande e verificati i dati relativi alle assunzioni con le modalità descritte, il Dipartimento provvede a formare l'**elenco dei soggetti** ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo a ciascuno spettante.

L'elenco dei beneficiari è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

- D.4. QUALI SONO I REQUISITI E LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI GIORNALISTICI A TEMPO DETERMINATO E DEI CO.CO.CO.?
- **R.4.** Al fine di promuovere la stabilità dell'occupazione, ai datori di lavoro appartenenti **alle** imprese editoriali di quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e

³⁴ da qui in avanti per "**Dipartimento**" si intende il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. ³⁵ ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

radiofoniche locali è, altresì, riconosciuto un contributo³⁶ forfettario nella misura di 12.000 euro per la trasformazione, nel corso dell'anno 2022, di un contratto giornalistico a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in contratto a tempo indeterminato.

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO

12.000 euro per la trasformazione di un contratto giornalistico a tempo determinato o co.co.co., in contratto a tempo indeterminato

Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio relativo al contributo per la trasformazione dei contratti giornalistici a tempo determinato e co.co.co.:

- l'indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
 - ✓ per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 edizione di quotidiani;
 - ✓ per le imprese editoriali di periodici: 58.14 edizione di riviste e periodici;
 - ✓ per le agenzie di stampa: 63.91 attività delle agenzie di stampa;
 - ✓ per le emittenti radiofoniche locali: 60.10 **trasmissioni radiofoniche**;
 - ✓ per le emittenti televisive locali: 60.20 attività di programmazione e trasmissioni televisive;
- l'iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

COME ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Per accedere al contributo in oggetto è necessario presentare apposita domanda per via telematica nel periodo compreso tra il 28.03.2023 e il 28.04.2023.

La procedura per la presentazione della domanda è disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. La domanda è gestita dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria³⁷ della Presidenza del Consiglio dei ministri.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Dal 28.03.2023 al 28.04.2023

www.impresainungiorno.gov.it

La domanda deve **includere** apposita **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà³⁸ redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica **attestante**:

- il possesso dei requisiti del Provvedimento in oggetto,
- gli estremi dei contratti a tempo determinato e dei co.co.co. già in essere e quelli dei contratti di lavoro a tempo indeterminato perfezionati per i medesimi giornalisti nel periodo 01.01.2022 -31.12.2022,

³⁶ Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 9 milioni di euro per l'anno 2022 che costituisce tetto di spesa.

³⁷ da qui in avanti per "**Dipartimento**" si intende il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

³⁸ ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

- le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevute nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso,
- gli estremi del conto corrente intestato all'impresa istante, sul quale l'importo riconosciuto sarà accreditato.



I dati dichiarati relativi alle assunzioni sono verificati dal Dipartimento tramite flussi informativi con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Direzione generale e con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. La documentazione attestante i contratti di lavoro dovrà essere resa disponibile dalle imprese istanti su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Acquisite le domande e verificati i dati relativi alle assunzioni con le modalità previste dal Provvedimento, il Dipartimento provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo a ciascuno spettante.

L'elenco dei beneficiari è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

D.5. QUALI SONO LE DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRIBUTI IN ESAME?

R.5. Vi sono alcune disposizioni che sono comuni a tutti i contributi in esame che vengono di seguito riportate:

DISPOSIZIONI COMUNI

L'agevolazione è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

In caso di insufficienza delle risorse, rispettivamente disponibili per ciascuna delle misure previste, in relazione alle istanze ammesse, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

In tal caso, i relativi elenchi dei beneficiari, approvati con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicati sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento, riporteranno l'importo tenendo conto dell'esito della ripartizione proporzionale.

I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.

Il Dipartimento effettua verifiche a campione sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare dell'agevolazione.

Si procederà alla revoca del riconoscimento e al recupero del contributo erogato nel caso in cui:

- il Dipartimento accerti l'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti,
- risultino false le dichiarazioni rese.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 34545 del 6 febbraio 2023	Approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il
	sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il
	professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4
	integrativo, con le relative istruzioni, nonché la
	bolla per la consegna del modello 730-1,
	concernenti la dichiarazione semplificata agli
	effetti dell'imposta sul reddito delle persone
	fisiche, da presentare nell'anno 2023 da parte dei
	soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale
	♦ Modello 730/2023 e istruzioni
Provvedimento 36026 del 7 febbraio 2023	Approvato il modello di dichiarazione per la
	liquidazione giudiziale o per la liquidazione
	coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le
	relative istruzioni
	♦ Modello Iva 74 bis e istruzioni
D	
Provvedimento 37351 del 8 febbraio 2023	Riduzione forfetaria del cambio da applicare ai
Provvedimento 3/351 del 8 febbraio 2023	redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone
Provvedimento 3/351 del 8 febbraio 2023	• •
Provvedimento 3/351 del 8 febbraio 2023	redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone
Provvedimento 3/351 del 8 febbraio 2023	redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di
Provvedimento 3/351 del 8 febbraio 2023	redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché ai redditi di lavoro
Provvedimento 3/351 del 8 febbraio 2023	redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel
Provvedimento 3/351 del 8 febbraio 2023	redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi
Provvedimento 3/351 del 8 febbraio 2023	redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in
Provvedimento 3/351 del 8 febbraio 2023	redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, nonché ai redditi d'impresa realizzati
Provvedimento 3/351 del 8 febbraio 2023	redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, nonché ai redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone
Provvedimento 3/351 del 8 febbraio 2023	redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, nonché ai redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73, iscritti
Provvedimento 3/351 del 8 febbraio 2023	redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, nonché ai redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato
Provvedimento 3/351 del 8 febbraio 2023	redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, nonché ai redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 3/E del 8 febbraio 2023	Modalità di calcolo dei massimali di spesa ammessi
	ai fini della fruizione del Superbonus per Onlus, OdV
	e APS (comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-
	legge 19 maggio 2020 n. 34 - decreto Rilancio).

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 3/E del 3 febbraio 2023	Regime fiscale IVA applicabile alla fattispecie
	contrattuale comunemente nota come sale and
	lease back - articolo 2 d.P.R. n. 633 del 1972.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate**:

• nel mese di **FEBBRAIO 2023**, dalla **n. 190** del 06.02.2023 alla **n. 210** del 09.02.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti link: <u>Risposte alle istanze di interpello di Febbraio</u>

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 10.02.2023 AL 24.02.2023

Mercoledì 15 febbraio 2023	I soggetti IVA devono procedere all'emissione e
	registrazione delle fatture differite relative a beni
	consegnati o spediti nel mese solare precedente e
	risultanti da documento di trasporto o da altro
	documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i
	quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture
	riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso
	idonea documentazione effettuate nel mese solare
	precedente. La fattura deve contenere la data e il
	numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni
	effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è
	possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Mercoledì 15 febbraio 2023	Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni
	senza scopo di lucro e associazioni pro loco che
	hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale
	agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono
	provvedere all'annotazione, anche con unica
	registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di
	qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività
	commerciali, con riferimento al mese precedente, nel
	Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro
	IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91),
	opportunamente integrato.
Giovedì 16 febbraio 2023	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o
	altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n.
	640/1972, devono provvedere al versamento
	dell' imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività
	svolte con carattere di continuità nel mese
	precedente.
Giovedì 16 febbraio 2023	Banche, società fiduciarie, imprese di investimento
	abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli
	utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli
	altri soggetti comunque denominati che intervengono
	nell'esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli
	intermediari non residenti nel territorio dello Stato,
	nonché i notai che intervengono nella formazione o
	nell'autentica di atti riferiti alle medesime operazioni

	devono versare la "Tobin Tax" relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.
Giovedì 16 febbraio 2023	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di gennaio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
Giovedì 16 febbraio 2023	I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di gennaio 2023, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Giovedì 16 febbraio 2023	I sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2022, con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Giovedì 16 febbraio 2023	I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di gennaio 2023 relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Giovedì 16 febbraio 2023	I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate

	nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Giovedì 16 febbraio 2023	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di gennaio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Giovedì 16 febbraio 2023	I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Giovedì 16 febbraio 2023	Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al quarto trimestre 2022, tramite modello 'F24.
Giovedì 16 febbraio 2023	I contribuenti Iva trimestrali per opzione, i contribuenti trimestrali speciali (naturali) e i contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura), devono provvedere al versamento dell'IVA dovuta per il 4° trimestre 2022.
Giovedì 16 febbraio 2023	Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente.
Lunedì 20 febbraio 2023	Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di gennaio

(Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.





seguici su Linkedin



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it